

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2342

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MINELLA MOLINARI ANGIOLA, BORELLINI GINA, DE LAURO MATERA ANNA, RE GIUSEPPINA, CINCIARI RODANO MARIA LISA**

*Presentata il 14 luglio 1960*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 246, concernenti miglioramenti del trattamento previdenziale delle ostetriche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ostetriche italiane attendono da tempo ormai, con ansia, un atto del Parlamento che modifichi sostanzialmente la legge 13 marzo 1958, n. 246, in modo da assicurare a questa importante categoria del servizio sanitario ausiliario cui appartengono più di 22.000 donne impegnate in un lavoro di particolare responsabilità e valore, un minimo di dignitosa ed efficiente tutela sociale.

La legge n. 246, infatti, pur sancendo per le ostetriche italiane l'importante conquista del riconoscimento del loro diritto alla protezione sociale, contiene gravi lacune che hanno profondamente deluso la categoria nelle sue speranze e nel suo senso di giustizia e di dignità e che le ostetriche italiane da più di un anno denunciano vigorosamente attraverso numerose assemblee nelle più diverse regioni d'Italia ed attraverso l'azione della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche, che recentemente ha presentato al Ministero del lavoro alcune proposte di modifica della legge attuale.

Lo stesso Ministro del Lavoro, onorevole Zaccagnini, ha riconosciuto in varie occasioni lo stato di malcontento e di protesta della categoria e dichiarato che il Ministero avrebbe esaminato con attenzione le proposte che fossero state avanzate per un miglioramento della situazione attuale.

Poiché l'applicazione della legge n. 246, nel corso di questi due anni, ha dimostrato più che chiaramente le insufficienze delle misure sancite e la necessità di un loro adeguamento, mentre, d'altra parte, le condizioni di lavoro e di vita delle ostetriche sono andate ulteriormente aggravandosi e le loro richieste si sono fatte ancora più pressanti, i proponenti pensano che il Parlamento possa e debba oggi compiere, senza ulteriori indugi, l'atto di giustizia richiesto affrontando il riesame della legge succitata onde modificarla e migliorarla per alcuni aspetti essenziali.

Non vi è dubbio che, fra essi, sia da considerare il problema della gestione della previdenza e dell'assistenza che è oggi affidata ad uno specifico ente « l'E. N. P. A. O. », riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484 e ordinato con legge 13 marzo 1958, n. 246.

L'attività di tale Ente ha suscitato, infatti, l'insoddisfazione e la protesta generale sia perché organismi di tale natura, a carattere autonomo, con una ristretta base di iscritti e quindi un permanente squilibrio fra l'onere delle spese burocratiche e amministrative e le possibilità di effettiva azione previdenziale non possono che dare, in generale, risultati limitati e insoddisfacenti, sia perché, nel caso particolare dell'E. N. P. A. O., tali limiti e

carenze di struttura sono stati aggravati da indirizzi e metodi di gestione che hanno portato a risultati particolarmente negativi e persino scandalosi che oggi tutta la categoria critica e respinge e che hanno dato luogo a prese di posizione e denunce gravi da parte di membri degli stessi organi direttivi dell'Ente.

I proponenti auspicano che le insistenti richieste della categoria per lo scioglimento dell'E. N. P. A. O. e il collegamento della gestione della previdenza e dell'assistenza delle ostetriche all'I. N. P. S. o ad altro analogo Istituto, siano prese al più presto in considerazione dagli organi governativi e si impegnano, da parte loro, a farne oggetto di approfondito esame e anche, se necessario, di una eventuale proposta legislativa.

In attesa, tuttavia, che tale questione, urgente ma indubbiamente complessa, sia affrontata e risolta, ritengono non possa essere assolutamente dilazionato l'altro aspetto del problema: quello inerente l'insufficiente, umiliante trattamento previdenziale attualmente previsto per la categoria che può venire immediatamente e sensibilmente migliorato attraverso alcune modifiche della legge n. 246 con notevole sollievo di migliaia di ostetriche, in particolare le più anziane.

Per quanto riguarda, infatti, il trattamento previdenziale le più gravi carenze della legge 13 marzo 1958, n. 246, sono date:

1°) dalla mancata concessione del diritto alla pensione alle ostetriche anziane — le più bisognose di tutela — che, pur avendo già compiuto l'età pensionabile e avendo pagato per anni i contributi obbligatori all'E. N. P. A. O. (disposti dall'Assemblea generale dell'Ente il 7 dicembre 1948), con l'attribuzione alla gestione assistenza del saldo attivo della gestione unica dell'Ente fino al 1958 si sono viste private della possibilità di percepire la pensione, se non a prezzo di un oneroso riscatto;

2°) dai livelli addirittura umilianti delle pensioni stesse;

3°) dal limite dell'età pensionabile, fissato a 65 anni per una categoria di donne lavoratrici dedite, come le ostetriche, ad un lavoro di grave e logorante responsabilità;

4°) dalla mancata reversibilità delle pensioni.

Gli emendamenti alla legge 13 marzo 1958, n. 246, avanzati dai proponenti tendono appunto a rimediare a queste gravi ingiustizie presentando le modifiche seguenti, alcune delle quali elaborate dalla Federazione nazionale dei Collegi e già a conoscenza

del Ministero, tutte rispondenti ad esigenze vivamente sentite ed espresse dalla categoria:

a) riconoscimento per la maturazione del diritto alla pensione di tutti i contributi versati a fini previdenziali dalle ostetriche nel decennio 1949-1958, adeguatamente rivalutati in modo che le ostetriche che già hanno raggiunto l'età pensionabile alla data di entrata in vigore della presente legge possano godere dei minimi di pensione senza riscatto;

b) aumento dei livelli delle pensioni rispetto a quelli fissati nella tabella annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 246;

c) anticipazione del limite di età pensionabile da 65 a 60 anni;

d) riconoscimento della reversibilità della pensione.

Infine, tenendo conto che, pur aumentati, i livelli delle pensioni restano bassissimi — e tanto più per le ostetriche che non godono di altra pensione oltre quella dell'E. N. P. A. O., come è il caso della maggioranza delle libere professioniste — si propone che, per esse, la pensione sia integrata, all'atto del pensionamento, con un contributo aggiuntivo a carico dello Stato.

Tale integrazione proposta nella quota di lire 3.000 mensili *pro-capite* (articolo 6) rappresenta per lo Stato un onere di modestissima portata finanziaria data l'esiguità della cifra e del numero delle pensionate che ne avrebbero diritto, mentre, riconoscendo il valore sociale dell'opera della categoria e sancendo per essa una condizione di parità di trattamento con altre categorie di lavoratori anche non dipendenti (coltivatori diretti, artigiani, ecc.) la cui pensione è integrata dal contributo dello Stato, assume un alto significato morale e sociale.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi previdenziali, onde assicurare al fondo-pensioni un gettito sufficiente a garantire gli impegni assunti verso la categoria, con gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, si prevede una radicale modifica degli articoli 22 e 23 della legge 13 marzo 1958, n. 246, inerenti all'applicazione della marca previdenziale obbligatoria per ogni certificato di assistenza al parto, onde evitare, secondo le richieste avanzate dalla Federazione nazionale dei Collegi, le gravi evasioni che si sono finora verificate nell'applicazione della marca soprattutto da parte degli istituti ospedalieri.

Con l'articolo 9 della presente proposta, si propone, infine, un contributo annuale a

carico degli Enti mutualistici nella misura del 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per le loro prestazioni professionali così come, nel corso dell'ultimo anno, già è stato fatto da parte dell'I. N. A. M., con il versamento di un contributo che l'attuale proposta di legge rende obbligatorio ed estende a tutti gli Enti mutualistici che si valgono dell'opera delle ostetriche.

Considerato il numero limitato delle componenti la categoria delle ostetriche (le iscritte agli albi sono circa 22.000); considerate le entrate previste per la gestione previdenza dalla legge 13 marzo 1958, n. 246, e dalla presente proposta (il gettito delle marche prevedibile, con l'eliminazione delle evasioni, a circa 400 milioni; il gettito dei contributi annuali di lire 6.000 a persona per un totale valutabile a circa 120 milioni; la percentuale annuale richiesta agli Istituti mutualistici di cui quella versata nello scorso anno dal solo I. N. A. M., è stata di circa 25 milioni; le entrate varie destinate specificamente o no alla gestione previdenza e i redditi del patrimonio di gestione) — oltre all'integrazione prevista dall'articolo 6 a carico dello Stato per una parte delle pensionate — sulla base di un tale complesso di entrate e ferme restando per ora le norme inerenti l'assistenza appare possibile assicurare alla categoria un concreto migliora-

mento dell'attuale trattamento previdenziale veramente indecoroso.

D'altra parte, i proponenti auspicano che una riforma generale di tutto il sistema previdenziale italiano, oggi universalmente riconosciuto antiquato e inadeguato, venga sollecitamente affrontata dal Governo e dal Parlamento onde dare un nuovo riordinamento alla previdenza del nostro Paese sulla base di una più organica struttura e di più avanzati principi di sicurezza sociale, in modo che le attuali sperequazioni e ingiustizie gravi che si verificano tra le varie categorie possano venire superate in un sistema moderno e democratico che permetta a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini italiani, di vedere effettivamente tradotto in realtà quel diritto ad una dignitosa e sufficiente protezione sociale in tutti i casi di bisogno che la Costituzione solennemente sancisce.

Per intanto i proponenti chiedono alla Camera di voler discutere ed accogliere con favore la proposta che avanzano, onde rimediare subito, per quanto riguarda le ostetriche, ad alcune clamorose ingiustizie e compiere un limitato — ma non per questo meno valido — passo avanti nel trattamento previdenziale della categoria verso un più giusto, più efficiente e più civile sistema di protezione sociale per tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, da chiunque rilasciato e ovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto con diritto di rivalsa nei confronti dei propri datori di lavoro quando si tratti di ostetriche o di medici dipendenti da case di cura private, enti mutualistici ed ospedalieri.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco dei poveri. In questo caso

al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comprovante la iscrizione dell'assistita nell'elenco dei poveri ».

ART. 2.

L'articolo 23 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dello stato civile o gli ufficiali sanitari preposti alla ricezione dei certificati di assistenza al parto di cui al precedente articolo 22 non potranno ricevere i certificati stessi se non vi sia stata apposta la marca di previdenza emessa dall'Ente ».

ART. 3.

Dopo il comma primo dell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« Gli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni professionali delle ostetriche libere professioniste sono tenuti a versare annualmente all'E. N. P. A. O., un contributo destinato alla gestione previdenza nella misura del 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per a loro opera ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« È attribuito alla gestione previdenza come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione unica dell'Ente quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni previdenziali corrisposte dall'Ente sono:

- 1°) la pensione di vecchiaia;
- 2°) la pensione di invalidità;
- 3°) la pensione ai superstiti ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia si consegue:

- 1°) al compimento dell'età minima di 60 anni compiuti con almeno dieci anni di contribuzione;
- 2°) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione ».

## ART. 7.

Dopo l'articolo 32 della legge 13 marzo 1958, n. 246, è aggiunto il seguente articolo 32-bis:

« All'atto del pensionamento le ostetriche che non godono di altra pensione (oltre a quella versata dall'Ente) per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili a carico dello Stato.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della norma prevista nel comma precedente, sarà fatto fronte con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

## ART. 8.

Dopo l'articolo 35 della legge 13 marzo 1958, n. 246, sono aggiunti i seguenti articoli:

35-bis. — « I superstiti dell'ostetrica pensionata hanno diritto, quando la pensionata decede, ad una pensione pari alla seguente aliquota della pensione che l'ostetrica percepiva;

il 50 per cento per il coniuge solo;

il 60 per cento per il coniuge con un figlio;

l'80 per cento per il coniuge con due figli;

il 100 per cento per il coniuge con tre o più figli;

il 50 per cento per uno o due orfani di entrambi i genitori;

il 75 per cento per tre orfani di entrambi i genitori;

il 100 per cento per quattro o più orfani di entrambi i genitori;

il 50 per cento per un genitore dell'ostetrica se questa non ha coniuge né figli minori;

il 75 per cento per entrambi i genitori della ostetrica se questa non ha coniuge né figli minori.

Per avere diritto alla pensione, il coniuge deve essere inabile al lavoro e non passare a nuove nozze; i figli debbono essere minori e le figlie minori e nubili; i genitori debbono essere a carico. I figli e le figlie maggiorenni se inabili al lavoro hanno lo stesso trattamento dei figli minori.

La misura della pensione di reversibilità è rivedibile in relazione alle variazioni nel gruppo superstite ».

35-ter. — « I superstiti dell'ostetrica defunta, dopo almeno cinque anni di contribuzione, hanno diritto alla pensione con le me-

desime modalità della famiglia superstite della ostetrica defunta dopo il collocamento in pensione ».

ART. 9.

Le tabelle delle pensioni e dei valori di riscatto allegate alla legge 13 marzo 1958, n. 246, sono sostituite con le tabelle delle pensioni e dei valori di riscatto allegate alla presente legge.

ART. 10.

L'articolo 42 delle disposizioni transitorie e finali della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge le quali possono far valere il versamento al settore di previdenza dell'Ente dei contributi di lire 1.250 annui disposti dall'Assemblea generale dell'Ente stesso del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta l'età minima di 60 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

Per effettuare il riscatto l'iscritta deve versare all'Ente all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza alla età dell'iscritta, alla data della domanda ed al numero di anni di contribuzione ».

ART. 11.

L'articolo 43 delle disposizioni transitorie e finali della legge 13 marzo 1958, n. 246, è sostituito dal seguente:

« La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 60 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19 ».

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DELLE PENSIONI

ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua
10 e mezzo	72.000	18.....	110.400	26... . .	148.800	34. ....	187.200
11.....	76.800	19.....	115.200	27.....	153.600	35. ....	192.000
12.....	81.600	20... . .	120.000	28.. ....	158.400	36.....	196.800
13.....	86.400	21. ....	124.800	29... . .	163.200	37. ....	201.600
14... . .	91.200	22... . .	129.600	30.....	168.000	38.....	206.400
15... . .	96.000	23 .....	134.400	31... . .	172.800	39... ..	211.200
16.....	100.800	24. ....	139.200	32.....	177.600	40 e oltre.	216.000
17... . .	105.600	25.....	144.000	33.....	182.400		

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETÀ	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.....	668.700	601.830	534.960	468.090	401.220	334.350	267.480	200.610	133.740	66.870
66 .. . .	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750	275.400	193.050	128.700	64.350
67.. . . .	618.100	556.290	494.480	432.670	370.860	309.050	247.240	185.430	123.620	61.810
68.....	593.200	533.880	474.560	415.240	355.920	296.600	237.280	177.960	118.640	59.320
69.....	568.800	511.920	455.040	398.160	341.280	284.400	227.520	170.640	113.750	56.880
70.. . . .	543.800	489.420	435.040	380.660	326.280	271.900	217.520	163.140	108.760	54.380
71 .....	518.900	467.010	415.120	363.230	311.340	259.450	207.560	155.670	103.780	51.890
72.....	494.100	444.690	395.280	345.870	296.460	247.050	197.640	148.230	98.820	49.410
73.....	470.000	423.000	376.000	329.000	282.000	235.000	188.000	141.000	94.000	47.000
74.....	446.800	402.120	357.440	312.760	268.080	223.400	178.720	134.040	89.360	44.680
75.....	424.300	381.870	339.440	297.010	254.580	212.150	169.720	127.290	84.860	42.430
76.....	402.000	361.800	321.600	281.400	241.200	201.000	160.800	120.000	80.400	40.200
77.....	380.500	342.450	304.400	266.350	228.300	190.250	152.200	114.150	76.100	38.050
78.....	359.800	323.820	287.840	251.860	215.880	179.900	143.920	107.940	71.960	35.980
79.....	340.600	306.540	272.480	238.420	204.360	170.300	136.240	102.180	68.120	34.000
80.....	322.200	289.980	257.760	225.540	193.320	161.100	128.880	96.600	64.440	32.220
81 e più.	304.200	273.780	243.360	212.940	182.520	152.100	121.680	91.260	60.840	30.420